



**Prot. n. D_2025_5
del 16/9/2025**

DECRETO N. 5

Oggetto: Adozione del secondo aggiornamento del Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali ai sensi dell'art. 9 bis commi 1-quater e ss. del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, così come integrato dall'art. 5 del decreto legge n. 153/2024, convertito in legge n. 191/2024.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, con la legge 16 novembre 2018 n. 130 e s.m.i., recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" (cosiddetto Decreto Genova), con il quale si prevede fra l'altro, all'art. 1 comma 1, la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione, e in particolare l'attuale formulazione del medesimo comma, in forza del quale è previsto che la durata dell'incarico del Commissario Straordinario possa essere prorogata o rinnovata non oltre la data del 31 agosto 2026;

Visti i DPCM 4 ottobre 2018, ad oggetto rispettivamente "Nomina del dott. Marco Bucci a Commissario straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 28 settembre 2018" e "Costituzione della struttura posta alle dirette dipendenze del Commissario Straordinario per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109";

Visti i DPCM 30 settembre 2019, 2 ottobre 2020, 30 settembre 2021, 15 settembre 2022 e 16 novembre 2023, con i quali l'incarico di Commissario straordinario per la ricostruzione, unitamente alla struttura posta alle sue dirette dipendenze, è stato ripetutamente prorogato fino al 15 novembre 2024 ed è proseguito in regime di *prorogatio* ai sensi del decreto legge n. 293/1994, convertito in legge n. 444/1994;



Visto il DPCM 12 dicembre 2024, con il quale l'incarico al sottoscritto Commissario straordinario unitamente alla Struttura posta alle sue dirette dipendenze è ulteriormente rinnovato a decorrere dalla data del decreto stesso e fino al 31 agosto 2026;

Dato atto che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito anche AdSPMLO) in data 17/09/2021 ha presentato domanda per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006, relativamente al progetto "Realizzazione della Nuova Diga Foranea Del Porto Di Genova - Ambito Bacino Di Sampierdarena (P.3062)" con note acquisite al protocollo MITE n. MATTM/100496 del 21/09/2021 e n. MATTM/101500 del 22/09/2021;

Visto il giudizio positivo di compatibilità ambientale disposto con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) n. 45 del 04/05/2022, che recepisce le prescrizioni del parere n. 233 del 28/03/2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale (CTVIA) relativo al progetto di realizzazione della diga;

Visto il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali n. 509 del 30 dicembre 2024 mediante cui è disposto che il progetto "Modifica del Progetto di Realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova. Ambito Bacino di Sampierdarena - P.3062", non è da assoggettare alla procedura di VIA ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. secondo le condizioni, verifiche ed ottemperanze in esso richiamate;

Vista la Determina del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali n. 95908 del 20 maggio 2025, mediante cui il citato Ministero ha disposto che, con riferimento al progetto di "Modifica del Progetto di Realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova. Ambito Bacino di Sampierdarena - P.3062":

- i. *la condizione ambientale n. 5 del parere CTVA n. 176 del 20/12/2024 allegato al decreto di esclusione VIA n. 509 del 30/12/2024 è:*
 - *ottemperata con riferimento al riutilizzo per il riempimento dei cassoni della Nuova Diga Foranea dei sedimenti marini oggetto di dragaggio nella porzione ovest imboccatura levante, avamposto e bacino di Sampierdarena del Porto di Genova fino alla quota -17,00 m s.l.m.m., nel rispetto di quanto richiesto dalla Regione Liguria nel parere citato in premessa;*
 - *con riferimento al riutilizzo per il riempimento dei cassoni della Nuova Diga Foranea dei materiali prodotti nell'ambito del progetto "Adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - P.2879 FASE 2 – Opera C", la condizione n. 5 è recepita limitatamente a questa fase precedente l'avvio dei lavori.*



ii. ai fini del completamento dell'ottemperanza:

- con riferimento al riutilizzo per il riempimento dei cassoni della Nuova Diga Foranea dei sedimenti marini oggetto di dragaggio nella porzione ovest imboccatura levante, avamporto e bacino di Sampierdarena del Porto di Genova fino alla quota -17,00 m s.l.m.m., il Proponente è, comunque, tenuto a rispettare quanto richiesto dalla Regione Liguria;
- con riferimento al riutilizzo per il riempimento dei cassoni della Nuova Diga Foranea dei materiali prodotti nell'ambito del progetto "Adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - P.2879 FASE 2 - Opera C", il Proponente è comunque tenuto a dimostrare il rispetto di quanto richiesto da Regione Liguria, ARPA Liguria e ISPRA, dandone riscontro prima dell'utilizzo previsto, con deposito della relativa documentazione al MASE e agli enti citati, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006";

Vista la nota AdSPMLO prot. n. 30868 del 16/06/2025, assunta al prot. n. 113373/MASE del 16/06/2025, con la quale ADSP ha chiesto la rettifica del provvedimento di ottemperanza, con riferimento alla quota limite di -17m per l'escavo dei sedimenti da riutilizzare;

Dato atto che, sulla base dei pareri positivi della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dei soggetti coinvolti nella verifica di ottemperanza, con provvedimento MASE prot. n. 155189 del 19/08/2025, è stato rettificato il citato provvedimento, specificando che la quota di dragaggio nella porzione ovest imboccatura levante, avamporto e bacino di Sampierdarena del Porto di Genova cui fare riferimento è quella di progetto ovvero - 18,50 m s.l.m.m., ove prevista;

Visto l'ulteriore provvedimento del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali n. 155624 del 20/8/2025, mediante cui il citato Ministero ha disposto che, con riferimento al progetto di "Modifica del Progetto di Realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova. Ambito Bacino di Sampierdarena - P.3062", la condizione ambientale n. 5 prevista dal parere CTVIA n. 176 del 20/12/2024, allegato al decreto di non assoggettabilità a VIA n. 509 del 30/12/2024, "è ottemperata, fermo restando che il Proponente è tenuto a recepire le indicazioni impartite dagli Enti coinvolti, notiziandone gli stessi e la scrivente Direzione";

Visto che la Società Autostrade per l'Italia S.p.A., in qualità di proponente, ha presentato a Regione Liguria istanza di VIA, ai sensi dell'articolo 23 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al progetto denominato "Tunnel sub portuale urbano di attraversamento della città di Genova", ai fini dell'acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis del medesimo decreto legislativo, acquisita con protocollo generale di Regione Liguria n. 2022/1330363 del 29/11/2022;



Visto il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.), ex art. 27 bis comma 7 del D. lgs. n. 152/2006, sul progetto relativo al "Tunnel sub portuale urbano di attraversamento della città di Genova", emesso da Regione Liguria con Decreto dirigenziale n. 332/2024 del 19/01/2024 (prot. 2024-68534);

Vista l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata al MASE da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con nota n. 22096 del 20 luglio 2021 per il progetto "Adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - P.2879 - FASE 2";

Visto il giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto "Adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente - P.2879 FASE 2" espresso dal MASE con decreto VIA n. 44 del 20/01/2022;

Visto il provvedimento conclusivo di verifica di ottemperanza del MASE prot. n. 239219 del 30/12/2024 alle condizioni ambientali art. 2, nn. 1, 2-b del Decreto VIA n. 44 del 20/01/2022 nel quale si determina che tali condizioni risultano ottemperate;

Visto il decreto legge 17 ottobre n. 153/2024, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, che ha previsto all'art. 5 l'integrazione dell'art. 9 bis del decreto legge n. 109/2018, convertito in legge n. 130/2018 (c.d. decreto Genova) aggiungendo i commi 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies; in particolare, la norma di cui all'art. 9 bis citato, così come integrata, dispone espressamente che *"1-quater. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, nonché di quelli provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale nonché il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti, da rendere entro quindici giorni dalla richiesta, adotta con apposito decreto il Programma per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Le modalità e i termini per il conferimento e il riutilizzo dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara sono definiti mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale. Il Programma di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:*

4



- a) *dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173;*
- b) *di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;*
- c) *di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprensivi dei materiali geologici naturali e inorganici, idonei in termini di caratteristiche qualitative e granulometriche, derivanti da scavi in roccia oppure dall'escavo di substrati naturali appartenenti all'originale litorale o al fondale sottostante di pertinenza demaniale;*
- d) *di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-quater, commi 1 e 2, del medesimo decreto.*

1-quinquies. Il Programma di cui al comma 1-quater, per ciascuno degli interventi previsti nei Piani di cui al medesimo comma 1-quater, contiene un cronoprogramma delle attività finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater. Le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Il Programma comprende altresì i risultati e le procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 1-quater.

1-sexies. L'adozione del Programma di cui al comma 1-quater sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Programma, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel Programma da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, laddove necessario, provvede all'aggiornamento del Programma con le modalità di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies.



1-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

Visto il proprio decreto n. 8 del 18/11/2024 con il quale è stato adottato - in conformità alle norme vigenti razione temporis di cui all'art. 9 bis comma 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 2018, n. 130, così come integrato dall'art. 5 del decreto legge n. 153/2024 - il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi alla nuova diga foranea di Genova e al Tunnel subportuale di attraversamento della città di Genova, approvato con nota n. 55711 del 15/11/2024 dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale;

Visto il proprio decreto n. 4 del 03/7/2025 con il quale è stato adottato il primo aggiornamento del Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali - approvato con nota n. 30787 del 13/6/2025 dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale - ai sensi dell'art. 9 bis commi 1-quater e ss. del decreto-legge 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 2018, n. 130, così come integrato dall'art. 5 del decreto legge n. 153/2024, convertito in legge n. 191/2024;

Rilevato che Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale ha trasmesso agli Enti titolari di poteri consultivi il provvedimento n. 45802 del 5/9/2025 di approvazione del secondo aggiornamento del Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali e che tale Piano - allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale - contiene le indagini analitiche sulle caratteristiche dei materiali e le dichiarazioni di conformità da parte dei produttori, detentori o utilizzatori dei materiali rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr n. 445/2000, conformemente a quanto previsto dai sopramenzionati commi 1-quater e 1-quinquies, verificate ed approvate, senza riserva alcuna, dalla medesima Autorità di sistema portuale;

Dato atto che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha trasmesso agli Enti competenti al rilascio dei pareri la "Nota di chiarimento in merito ai materiali oggetto di valutazione" prot. n. 46564 del 9/9/2025;

Considerato che in attuazione delle norme sopra evidenziate Regione Liguria, ARPAL e ASL si sono espresse con i pareri allegati al presente Decreto quali parti integranti e sostanziali:

- Regione Liguria con nota n. 433860 del 12/9/2025 ha espresso "**parere favorevole all'aggiornamento del Piano**", alle condizioni di seguito indicate e nel rispetto delle prescrizioni e dei protocolli di caratterizzazione e monitoraggio ambientale già previsti, rilevando che:

"1. il Piano in esame disciplina tre distinte tipologie di materiali:



- A. *Materiali da scavo derivanti dalla realizzazione di pali e diaframmi dell'Opera C" (circa 80.000 m³), qualificati dal proponente come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e riconducibili alla lettera c) del comma 1-quater dell'art. 9-bis del D.L. 109/2018.*
- B. *Materiali da scavo provenienti dal Tunnel subportuale urbano (circa 250.000 m³), anch'essi qualificati come sottoprodotti ai sensi del medesimo articolo e riconducibili alla lettera c) del comma 1-quater dell'art. 9-bis del D.L. 109/2018.*
- C. *Materiali di nuova fornitura da cava (circa 263.900 m³ di tout-venant) destinati alla realizzazione di scanni e berme, riconducibili alla lettera b) del comma 1-quater dell'art. 9-bis del D.L. 109/2018.*

2. *per i materiali di cui alle suindicate lettere A) e B), si evidenzia:*

- *che l'utilizzo di sottoprodotti relativi a opere donatrici per la realizzazione della nuova diga foranea, nel rispetto delle relative normative con procedure atte a garantire la piena tracciabilità e ad agevolare le possibili procedure di verifica, consente un minor ricorso all'utilizzo di materiali vergini ed una minore necessità di gestire a smaltimento come rifiuti materiali ancora riutilizzabili, con un approccio circolare che consente di minimizzare i rifiuti;*
- *le analisi di rischio già presentate e valutate in procedimenti precedenti dimostrano, nel rispetto delle condizioni ambientali poste, l'assenza di criticità in merito alla compatibilità ambientale del loro riutilizzo nei riempimenti dei cassoni cellulari della nuova diga;*

3. *per quanto concerne i materiali inerti di cui alla suindicata lettera C), l'ipotesi di utilizzo è stata già oggetto di valutazione positiva nell'ambito del procedimento di VIA nazionale (Parere n. 233/2022), il quale ha confermato i requisiti proposti dal proponente in merito alla limitazione della frazione pelitica ($\leq 0,6\%$), finalizzati a ridurre al minimo il rilascio di particolato fine.*

4. *lo stoccaggio provvisorio dei materiali di cui alla suindicata lettera A) nella cofferdam, antecedente al loro conferimento nei cassoni della diga, in quanto ambiente conterminato e confinato all'interno dell'ambito portuale, non comporta ulteriori rischi per i corpi idrici marino-costieri tipizzati e classificati ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 rispetto allo scenario già valutato per i cassoni.*

5. *per i 38.000 m³ di sedimenti marini attualmente presenti nella cofferdam non sono disponibili dati analitici completi, in particolare in merito alla presenza di amianto, e pertanto non rientrano nel presente procedimento;*



Tanto premesso si ritiene necessario che le operazioni di prelievo dalla cofferdam dei materiali derivanti dagli scavi dei pali e diaframmi di cui alla suindicata lettera A), non debbano inficiare la conformità di detti materiali rispetto ai requisiti richiesti per il loro impiego nei riempimenti dei cassoni della nuova diga foranea. Pertanto, al fine di prevenire potenziali commistioni con materiali non oggetto di autorizzazione ex d.l. 153/2024 e garantire la piena tracciabilità dei diversi materiali si ritiene necessario che il proponente definisca idonee modalità operative di prelievo dei sottoprodotti oggetto del presente Piano, depositati all'interno della cofferdam, al fine di escludere la commistione degli stessi con i 38.000 mc di sedimenti marini, che contemplino anche:

- rilievo batimetrico dei fondali interni alla cofferdam propedeutico a tutte le operazioni;*
- predisposizione della fascia di sicurezza di idoneo spessore e materiale in termini di efficacia rispetto all'obiettivo anzi indicato;*
- deposito e successivo prelievo da parte dei due operatori dei materiali di scavo provenienti dai pali e diaframmi;*
- rilievo batimetrico di fine lavori.*

Le risultanze delle modalità di gestione di tali sottoprodotti dovranno esser oggetto di una relazione finale che riporti il cronoprogramma effettivo delle movimentazioni, i rilievi batimetrici anzi descritti, i quantitativi di materiali versati e prelevati".

- ARPAL con nota n. 27870 del 12/9/2025 ha formulato a titolo collaborativo suggerimenti e osservazioni di cui si prende atto e reso pareri favorevoli con le prescrizioni di seguito riportate:
 - **"In merito alla gestione del "Recuperato da pali e diaframmi" si fornisce parere favorevole al Piano presentato** come integrato con nota di Autorità di Sistema Portuale di prot. ARPAL n. 27583 del 10/09/2025, ferma restando la seguente prescrizione:
Dovrà essere elaborata, sottoposta alle maestranze e comunicata agli enti prima dell'avvio dei lavori per la gestione dei materiali derivanti dallo scavo di pali e diaframmi come sottoprodotti una procedura nella quale siano esplicitate le misure da mettere in atto in caso di sversamenti nelle aree non impermeabilizzate.
 - **In merito alla gestione del "Materiale proveniente dagli scavi del Tunnel Subportuale" si fornisce parere favorevole al Piano presentato** come integrato con nota di Autorità di Sistema Portuale di prot. ARPAL n. 27583 del 10/09/2025.



- *In merito alla gestione del "Materiale di nuova fornitura" si fornisce parere favorevole al Piano presentato come integrato con nota di Autorità di Sistema Portuale di prot. ARPAL n. 27583 del 10/09/2025, con la seguente prescrizione:
Le dichiarazioni di conformità dei fornitori di tout-venant precedentemente valutati devono essere integrate con l'indicazione della conformità agli artt. 94 e 96 del CSA".*
- ASL con nota n. 138816 del 12/9/2025 ha reso parere favorevole alle seguenti condizioni:
 - *"che i materiali oggetto dell'intervento siano esclusivamente quelli indicati nella documentazione trasmessa;*
 - *che sia garantito il rispetto delle normative ambientali e sanitarie vigenti durante tutte le fasi di movimentazione e immissione".*

Ritenuto necessario, ai fini della conclusione del procedimento di cui si tratta, e considerata l'urgenza per una corretta ed efficiente esecuzione dei lavori, procedere all'adozione dell'aggiornamento del Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali, approvato con provvedimento n. 45802 del 5/9/2025 dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, riservandosi di adottare con successivi provvedimenti eventuali aggiornamenti del Piano, nonché il Programma, in conformità alla normativa speciale sopracitata.

DECRETA

richiamato integralmente quanto nelle premesse:

- 1) di adottare il secondo aggiornamento del Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali, approvato con provvedimento n. 45802 del 5/9/2025 dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, tenuto altresì conto della nota AdSP prot. n. 46564 del 9/9/2025 relativa a ulteriori chiarimenti in merito ai materiali di tale secondo aggiornamento, allegati al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale, congiuntamente ai pareri resi da Regione Liguria, ARPAL e ASL, ai sensi dell'art. 9 bis comma 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies del decreto-legge n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2018, così come integrato dall'art. 5 del decreto legge n. 153/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 191/2024;



- 2) di dare atto che l'adozione del secondo aggiornamento del Piano di cui al punto 1) sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Piano, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109 del d.lgs. n. 152 del 2006, ai sensi dell'art. 9 bis comma 1-sexies del decreto-legge n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2018, così come integrato dall'art. 5 del decreto legge n. 153/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 191/2024;
- 3) di inviare il presente provvedimento all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, Regione Liguria, ASL, ARPAL, Consorzio PerGenova Breakwater, Autostrade per l'Italia S.p.A. e Overturning S.c.a.r.l. per il seguito di specifica competenza che dovranno porre in essere, nonché all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure orientale al fine di dare la massima trasparenza alle iniziative assunte;
- 4) di provvedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Commissario straordinario, onde assicurarne massima trasparenza e conoscibilità.

Il Commissario Straordinario
dott. Marco Bucci

10